

Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

TRIBUNALE DI TRANI
DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 D.L. 14/2019
CON
- RICHIESTA DI OMOLOGA DEL PIANO
- RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 70 C. 4
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
RGE 2/2022 PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

Nell'interesse del sig. **SPADAVECCHIA RAFFAELE** nato a Molfetta (BA) il 23/11/1961 (C.F.: SPDRFL61S23F284J) e residente in Trani alla via Portogallo n.10 con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec. filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Trani, corso Vitt. Emanuele, 87, tel e fax n. 0883953513.

Premesso

- che l'istante versa in una situazione di **sovraindebitamento** ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019 tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento si rivolgeva presso il Tribunale di Trani per richiedere la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- il 04/04/2022 riceveva la nomina del professionista nominato per svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento nella persona del dott. Gabriele Calabrese;
- La nomina del gestore nominato dall'Ill.mo Tribunale, in seguito all'introduzione del CCII, veniva confermata anche dall'Organismo presente nel circondario del tribunale competente di Trani (all.2);
- al sopra scritto gestore depositava tutta la documentazione idonea a ricostruire la debitoria complessiva e proponeva il piano del consumatore;



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

- Il gestore nominato consegnava infine la sua relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D.L. 4/2019 attestando l'attendibilità, veridicità e sostenibilità del piano dall'istante proposto, relazione che si deposita unitamente alla presente richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
- che l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, è consumatore e non ha assunto altri obblighi se non quelli relativi ai bisogni della famiglia;
- che non ha mai fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 14/2019;

Tutto ciò premesso, l'istante come in atti rappresentato e difeso, con l'Avv. Filomena Baldino

PRESENTA

All'Ill.mo Presidente, ricorso per:

1. **omologa** del piano di ristrutturazione del debito ex art. 70 d.l. 14/2019;

Con richiesta di:

2. **Sospensione della procedura esecutiva** RGE 2/2022, ex art.70 c.4, D.L. 14/2019, pendente presso il Tribunale di Trani;

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante, in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza dell'istante per l'omologa del piano del consumatore in oggi proposto.

Riporto inoltre, sempre per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine.

Sommario

- | | |
|--|---|
| 1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA . | 3 |
| 2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO | 3 |



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE NEL CONTRARRE I DEBITI	6
4. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII	8
5. SITUAZIONE DEBITORIA	10
6. ATTIVO DISPONIBILE	13
7 CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.	15
8. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	18
9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	20

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA.

La famiglia dell'odierno istante è così composta (all.3):

- Spadavecchia Raffaele nato a Molfetta (BA) il 23/11/1961 (C.F.: SPDRFL61S23F284J) odierno istante;
- Maldera Lucia, nata a Corato il 13/12/1952;

conviventi, entrambi divorziati.

Sono residenti sul territorio di Trani, pertanto la competenza è del Tribunale di Trani.

2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Spadavecchia Raffaele ha attualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato (all. 4), con una retribuzione media di circa € 834,00.

L'istante lavora oggi nel campo alimentare.

Egli invero lavora già dal 1970, ovvero al compimento dei suoi 16 anni di età.

Nel 1970 l'istante iniziava a lavorare come pescatore, per continuare poi come dipendente in navi mercantili, quindi sempre in viaggio.

Nel 1987 il sig. Spadavecchia si coniugava con [REDACTED] e metteva su famiglia.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Nascevano, dalla predetta relazione coniugale, due figlie e, di conseguenza, avendo costruito con la signora ████████ una bellissima famiglia, nel 1990 l'istante decideva, di comune accordo con la moglie, di cambiare lavoro e rinunciare ai viaggi di lavoro, considerando che il lavoro che sino ad allora l'istante svolgeva, portava il *pater familias*, anche per diversi mesi, lontano dalla casa coniugale, perdendo quindi momenti importanti della crescita delle figlie.

Nel 1990 l'istante iniziava a lavorare in maniera autonoma, come commerciante, aprendo una partita IVA, chiusa poi nel 2009 (all. 5).

Il lavoro andava discretamente bene, non benissimo, tuttavia è d'obbligo, al fine di valutare i requisiti richiesti dalla normativa sulla meritevolezza dell'istante, evidenziare che l'istante **non ha accumulato pendenze per la cessata attività**.

La CR e la CRIF risultano essere regolari, e tutti i finanziamenti richiesti, durante il periodo coniugale, ed anche dopo, sono stati regolarmente pagati, quindi estinti, e non risultano protesti a carico dell'istante né delle pendenze residue.

Nel 2006 tuttavia, il sig. Spadavecchia cambiava nuovamente lavoro, considerando che il lavoro autonomo non portava grossi ricavi di azienda e la famiglia, tutta, faceva grande fatica ad arrivare a fine mese.

Iniziava dunque a lavorare per conto di altri, nello specifico iniziava a lavorare per la INTERCOM s.r.l., società nella quale, invero, ha rivestito da sempre la figura di socio lavoratore seppur, la sua posizione individuale, come socio lavoratore full-time all'interno della società, veniva ufficializzata solo nel 2012, ovvero veniva regolarizzata, quasi in maniera strumentale, al solo fine di essere licenziato dalla stessa società, evento che accadeva dopo poco essere stato assunto (il licenziamento del sig. Spadavecchia avveniva infatti dopo circa un anno).

Tornando a narrare i fatti che hanno determinato il sovraindebitamento dell'odierno istante, evidenzio che a dicembre del 2008, quindi dopo due anni dall'ingresso dell'istante nella società INTERCOM, il sig. Spadavecchia cessava definitivamente il lavoro come piccolo imprenditore, e la sua partita Iva veniva invece definitivamente cancellata il 31/12/2009 (cfr. all. 5).



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

La grave crisi economica che ha determinato lo stato di sovraindebitamento irreversibile in cui oggi l'istante si trova, è stata tuttavia determinata dal licenziamento, inaspettato, dalla INTERCOM s.r.l., società oggi in liquidazione, società che, oltre a licenziare l'istante, ha posto l'immobile del sig. Spadavecchia in esecuzione forzata (RGE 2/2022 presso il tribunale di Trani).

Ora ne spieghiamo nel dettaglio le motivazioni e le cause del sovraindebitamento.

Chiaramente la perdita del lavoro del sig. Spadavecchia ha destabilizzato la famiglia dell'istante, di fatti, a causa proprio della grave crisi economica derivante dal licenziamento, ne derivava anche la grave crisi coniugale, crisi che terminava con la separazione dei coniugi e poi il definitivo divorzio.

Il sig. Spadavecchia si separava infatti dalla sig.ra [REDACTED] nel 2014, e divorziava infine nel 2017.

Oggi il sig. Spadavecchia corrisponde alla moglie un mantenimento pari ad €150,00 e nulla più alle figlie, considerando che Elle sono maggiorenni.

In seguito al licenziamento dell'istante dalla Intercom, avvenuto nel 2013, società ove egli era socio lavoratore, ne derivava una causa tra le parti, avviata dal sig. Spadavecchia contro la Intercom, affinché gli venissero riconosciute tutte le retribuzioni non pagate dalla società, sin dal 2006, quindi sin dal suo ingresso nella società, e sino al suo licenziamento, ivi compreso il TFR maturato e mai riconosciuto all'istante.

Si evince, dai ricorsi allegati (all. 6), che il sig. Spadavecchia ha sempre rivestito la qualifica di rivenditore esterno presso la Intercom, tuttavia, e purtroppo aggiungo, essendo egli stato anche socio della stessa sin dal suo sorgere, non è stato facile dimostrare questa circostanza nella causa avviata presso il Tribunale di Trani, sez. lavoro, atteso che i clienti finali della Intercom non potevano sapere certamente sotto quale veste il sig. Spadavecchia si recava presso le loro aziende, quindi se come venditore esterno o socio della stessa.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Eppure il sig. Spadavecchia osservava, presso la società, rigidi orari di lavoro, senza giorno di riposo.

Proprio per la difficoltà oggettiva di accertare e dimostrare il suo effettivo status all'interno della struttura societaria, il sig. Spadavecchia perdeva per due gradi di giudizio il ricorso contro la Intercom, quindi sia in primo grado che in appello, e **dalla sentenza di condanna alle spese, in danno del sig. Spadavecchia, ne deriva la grave crisi economica irreversibile in cui oggi il sig. Spadavecchia si trova.**

La prima sentenza, che vedeva soccombere il sig. Spadavecchia, risale al 2019, la seconda, di appello nel 2021.

Sulla base di queste due sentenze di condanna del sig. Spadavecchia, la Intercom, società oggi in liquidazione, procedeva infine con esecuzione sull'immobile appena acquistato dal sig. Spadavecchia, unitamente alla sua attuale compagna, quindi alla sig.ra Maldera Lucia, la quale riceveva infatti, il 23/05/2022, avviso ex art. 599 c.p.c., con invito a comparire ex art. 600 c.p.c. il giorno 17/10/2022, al fine di raccogliere la volontà della comproprietaria dell'immobile di acquistare l'intero immobile comprato, congiuntamente con l'odierno istante, solo nel 2020 (all. 7).

3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE NEL CONTRARRE I DEBITI

Con riferimento alla personale responsabilità del debitore nel contrarre debiti, non credo nulla si possa eccepire, atteso che, come ben dimostrato dai documenti riversati in atti, (cfr. CR, CRIF, CAI ed EXPERIAN), il signor Spadavecchia si è comportato con estrema responsabilità.

Egli, infatti, non registra alcuna pendenza, alcuna segnalazione pregiudizievole né in CRIF, né in CAI né in CR, e quei pochi finanziamenti contratti dall'istante, sono stati tutti puntualmente saldati sino all'ultimo in corso.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Persino la rottamazione sottoscritta con Agenzia Entrate Riscossione, per conto dello Stato, è stata regolarmente pagata in tutte le sue rate, seppur con estrema difficoltà, ed è ancora in essere la rottamazione accordata, con rate trimestrali di circa €300,00, che il sig. Spadavecchia intende escludere dal presente ricorso, pagando per intero quanto già accordato in rottamazione con lo Stato.

Certamente non si può dedurre un profilo di responsabilità del signor Spadavecchia solo per la circostanza che l'istante abbia inteso difendersi da un comportamento che ha trovato ingiusto in capo alla società per cui ha lavorato per diversi anni.

Evidenzio che il signor Spadavecchia ha solo un diploma di licenza media, e nessuna conoscenza giuridica.

Quindi certamente il signor Spadavecchia non aveva le competenze opportune e la capacità giuridica richiesta per valutare la convenienza economica della causa che andava ad avviare, e mi riferisco chiaramente alla causa avviata contro la Intercom, causa che ha poi portato il sig. Spadavecchia a questa crisi irreversibile che vede oggi in asta l'immobile acquistato alcuni mesi prima, precisamente a settembre 2020.

Della assoluta buona fede del signor Spadavecchia, nonché della sua totale non conoscenza della materia giuridica, la si può intuire anche dalla circostanza che egli nel 2020 acquistava l'immobile che oggi è in asta, e per saldare la quota pari al 20% del valore dell'immobile che la Banca mutuante, nella fattispecie Banca Carime, non poteva finanziare, egli sottoscriveva inoltre con la AGOS un finanziamento pari ad € 22.000,00 (importo dovuto alla scadenza €37.717,60) finanziamento, anche questo, in regolare ammortamento (somme già versate €8.093,28, ovvero €311,28 al mese per 26 mensilità).

Certamente se l'istante avesse potuto conoscere le conseguenze giuridiche di tale sua scelta, non avrei temuto di essere smentita se affermo che egli non avrebbe mai acquistato una casa cointestata, ma piuttosto l'avrebbe fatta acquistare intestandola solo alla sua convivente, signora MALDERA Lucia, o ancora, guardando il problema alla sua radice, non avrebbe mai fatto causa alla sua società, ovvero alla Intercom.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Ma così non è stato, a riprova della massima buona fede dell'istante, ed oggi si ritrova una casa, appena acquistata, all'asta per un'esecuzione avviata dalla Intercom, per un debito chirografario, e nonostante l'incapienza patrimoniale dell'immobile stesso.

Oggettivamente per la Intercom, come per tutti gli altri creditori, compreso il creditore fondiario, non c'è alcuna capienza, di conseguenza non c'è alcuna convenienza economica in siffatta procedura, atteso che l'immobile, appena acquistato, **coprirebbe, ma solo in parte, il mutuo fondiario sottoscritto con la Banca.**

4. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII

Nel rispetto della normativa richiamata in epigrafe, evidenzio che l'istituto di credito AGOS, che ad agosto del 2020 concedeva un finanziamento, all'odierno istante, pari ad €31.750,00 con una rata mensile pari ad €311,00 ha violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità al nuovo disposto del CCII, ed in **particolare dell'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ad esso istituto di credito dovrà pertanto essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** (allego alla presente istanza un decreto di omologa in tal senso già emessa sul Tribunale di Benevento con la vecchia normativa già modificata in previsione della imminente entrata in vigore del CCII). Articolo 68, c.3, CCI: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*; Ed ancora all'articolo 69 c.2, D.L. 14/2019: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°*



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Ora vediamo nel dettaglio quanto innanzi affermato.

Il sig. Spadavecchia ha un contratto a tempo indeterminato part - time, con una retribuzione di circa €900,00 al mese.

Convive con la sig. Maldera Lucia sin dal 2018.

Con la sua retribuzione, e anche in conseguenza della sua convivenza, il finanziamento della AGOS al sig. Spadavecchia non doveva e non poteva essere concesso come si evince dalla copia fotostatica della simulazione del merito creditizio fatta in favore del sig. Spadavecchia.

Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 890,00
Indica l'anno di erogazione del finanziamento	2020
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento. link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportalenps/default.aspx?filemdir=50184)	€ 498,15
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico indice desertamento o peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scale Isee (es. presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportalenpsidefult.aspx?filemdir=6159)	2,07
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.031,17
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inscrivi date sottoscritti)	€ 311,00
Residuo reddito disponibile mensile (A_B_C)	-€ 452,17
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 452,17
Indica il tasso di interesse (an al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento)	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 117.194,96

In base alla retribuzione del sig. Spadavecchia, risulta dimostrato che il finanziamento non doveva essere concesso.

Il merito creditizio registra infatti, nel caso che ci occupa, un **-452,00€**.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Invero rappresento che il sig. Spadavecchia dal 12/03/2020 al 10/05/2020 e dal 1/09/2020 e sino al 31/12/2020, risultava addirittura in cassa integrazione (cfr. estratto conto contributivo allegato 8).

Quindi non comprendo i criteri utilizzati dalla AGOS al fine di istruire ed in fine concedere un finanziamento di €31.750,00, ed una rata mensile di €311,00 intestato solo al sig. Spadavecchia, sulla base di una retribuzione di circa €800,00 ed in un periodo in cui lo stesso era per di più in cassa integrazione (tra le altre cose evidenzio che il sig. Spadavecchia, alla data della sottoscrizione del finanziamento, non era neanche proprietario dell'immobile che veniva acquistato solo dopo aver ottenuto il finanziamento AGOS per l'importo utile a coprire quella quota del 20% del valore dell'immobile che stava acquistando, non coperta dalla banca mutante).

Rappresento inoltre, e questo è bene sottolinearlo, che dalla CRIF allegata (ALL. 9), invero il prestito Agos risulta un prestito rinegoziato, di fatti si legge nella CRIF che il 14/08/2020 veniva estinto anticipatamente un vecchio prestito del 2016 (Codice rapporto istituto n. 010546758), ed in pari data iniziava l'ammortamento del nuovo prestito (Codice rapporto istituto n. 010641598).

Quindi pacificamente i soldi erogati dalla AGOS nel 2020, per la maggior parte di essi, sono rientrati nelle casse della Agos, per estinguere il precedente finanziamento, e rinegoziarne uno nuovo, incassando inoltre, l'istituto concedente il finanziamento, non solo gli interessi maturandi sino alla estinzione naturale del precedente contratto, ma anche la penale di estinzione anticipata.

Non vi è documentazione a tal proposito ma è prassi degli Istituti fare quanto innanzi descritto.

Per tanto detto, ritengo quindi che entrambe le norme, art. 69 c.2 ed art. 80, c.3, del CCI, nella fattispecie che oggi ci occupa, trovino applicazione.

5. SITUAZIONE DEBITORIA

Di seguito, riportati in tabella, i debiti dell'odierno istante.



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifрани.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Si precisa preliminarmente che il mutuo contratto con la Credem per l'acquisto dell'immobile, risulta in regolare ammortamento (all. 9), come anche è in regolare ammortamento il prestito Fiditalia ed il prestito AGOS che comunque risulta, e risultava, sin dall'inizio del rapporto tra le parti, **essere insostenibile**.

Essendo il mutuo fondiario in regolare ammortamento, sussistendone i requisiti ed i presupposti di legge richiesti, si chiede all'Ill.mo Giudice che verrà delegato, di Voler autorizzare, ex art. 68, c. 5 ter, CCII, il pagamento, secondo il piano di ammortamento già vigente tra le parti : *“La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore, possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”*

Creditore	Debito residuo	Categoria credito
1. Credem	€31.942,00	ipotecario
2. Comune di Trani	€41,00	Privilegio generale
3. Agenzia Entrate Riscossione*	€11.179,00	Privilegio generale
4. Agenzia Entrate Riscossione	€2.660,00	chirografario
5. AGOS**	€33.173,00	chirografario
6. fiditalia	€ 1.275,00	chirografario
7. Intercom (condanna alle spese sent. N. 1024/2021)	€6.131,18	chirografario
8. <u>Intercom (condanna alle spese sent. N. 1694/2014)</u>	<u>€1.470,00</u>	chirografario
9. Intercom (condanna sent. Trib. Trani 1740/ 2019	€2.500,00 oltre Iva e cpa	chirografario



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

10. INPS (spese e competenze liquidate in sentenza)	€ 6.711,22	chirografario
11. Condominio ***	€2.360,00	chirografario
TOTALE	103.422,00€	

***Agenzia Entrate e Riscossione:** rappresento che al gestore nominato rispondeva anche Agenzia entrate certificando un debito pari ad €15.209,79, partite coincidenti con agenzia entrate e riscossione ed esse fanno già parte della definizione di saldo e stralcio richiesto e che il sig. Spadavecchia sta regolarmente pagando, e che continuerà a pagare per tutta la naturale scadenza. Quindi anche questo debito non viene ricompreso tra i debiti scaduti e da pagare, essendo in regolare ammortamento con rate trimestrali di €400,00 circa.

****AGOS:** finanziamento/linea di credito n.64159885 e linea di credito n.*****2076 (54389831);

***** Condominio:** rileva precisare che non sono debiti maturati dal sig. Spadavecchia, bensì debiti maturati dal vecchio acquirente, per il sig. Spadavecchia viene richiamato qui a pagare.

Alle richieste trasmesse non hanno riscontrato Fidelity, seppur rinvenienti in CR, mentre American Express Carta dichiarava invece che le carte riportavano un saldo pari a zero ed inoltre erano già state annullate.

Ai debiti come sopra elencati e certificati, sono da aggiungere inoltre i costi prevedibili e muniti di privilegio dello scrivente avvocato, difensore della parte, nonché il compenso del gestore nominato, Dott. Calabrese che si possono quantificare come di seguito indicato:

- ✓ € 5.490,00 per il gestore nominato dott. Calabrese, di cui acconto già versato pari ad €1.000,00, quindi residuo pari ad 4.490,00;



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

- ✓ €6.824,00 per l'avvocato della parte, Filomena Baldino, come da allegata documentazione, di cui solo il 75% in prededuzione, come per legge, oltre CPA e spese generali. Nel totale accordato €5.023,20 cap e spese incluse.

6. ATTIVO DISPONIBILE

Premesso che il debitore istante ha una retribuzione di circa € 900,00, a cui vanno comunque detratte le seguenti voci:

- ✓ € 212,62 corrispondente alla quota parte della rata del mutuo (ricordando che il mutuo è cointestato alla sua attuale compagna, nonché comproprietaria dell'immobile, quindi la rata del mutuo spetta al sig. Spadavecchia solo nella misura pari alla metà dello stesso);
- ✓ €150,00 per il mantenimento assegnato per sentenza di divorzio alla moglie;
- ✓ € 311,28 AGOS Ducato che andrà ad ogni modo rivisto.

Totale rate 674,00€ su euro 900,00 percepiti.

Tanto premesso è chiaro che al debitore istante non residua alcuna cifra disponibile da mettere a disposizione nella procedura de quo, in favore dei creditori, anche nella migliore delle ipotesi in cui venisse ridimensionato il prestito AGOS.

Per questo motivo nella procedura che oggi ci occupa interverrà la sig.ra Maldera Lucia, solo al fine di rendere sostenibile il piano del consumatore in oggi proposto, mettendo a disposizione Ella, in favore di tutti i creditori una provvista mensile pari ad €250,00 al mese per i prossimi 6 anni.

A tal proposito rappresento che, come già stabilito dalla Cassazione nella nota sentenza n.9373/2012, quando vi è un apporto di finanza esterna, essa è neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore. Le risorse del terzo infatti non comportano né incremento dell'attivo, né un aggravio del passivo, pertanto in tali casi la proposta può derogare alle



Studio legale
 Avv. Filomena Baldino
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
 pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
 e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

regole del concorso dei creditori, ed il principio del divieto di alterazione delle cause di prelazione.

La provvista mensile che l'istante mette a disposizione di codesta procedura, in favore di tutti i creditori, è certamente maggiore di quanto tutti i creditori potrebbero recuperare da una liquidazione del patrimonio, stante l'incapienza patrimoniale del debitore istante.

Di qui la valutazione della convenienza del piano in oggi proposto.

7. SPESE OCCORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il sig. Spadavecchia dichiara di riuscire a contenere le sue spese in € 500,00 mensili, non avendo egli grandi vizi, ed non utilizzando l'autovettura, lavorando e vivendo su Trani.

Egli infatti non risulta essere proprietario di alcuna automobile(all. 11).

SPESE SOSTENTAMENTO FAMIGLIA	MENSILI	Quota del sig. Spadavecchia
Tasse e tributi locali (immondizia)	34,00	12
Energia elettrica, gas e acqua	250,00	125
Mantenimento moglie	150,00	
spese telefoniche	5,00	
spese varie ed impreviste	100,00	
spese per alimenti	650,00	
Abbonamento treno	40,00	
Spese abbigliamento	100,00	
condominio	170,00	
Totale	1.499,00	



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Come innanzi già detto, la retribuzione del sig. Spadavecchia non lascia margini per pensare ad una provvista mensile in favore di tutti i creditori, e stante l'incapienza patrimoniale dell'odierno istante, e logico e consequenziale **degradare tutti i crediti, anche muniti di privilegio, in chirografari per accertata incapacienza.**

7 CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Per completezza del ricorso, ed al fine di fornire all'Organo Giudicante tutti gli strumenti utili per valutare la **convenienza** della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria espongo, a conclusione del ricorso, quanto segue.

In via del tutto preliminare evidenzio che l'immobile è cointestato non solo al debitore istante ma anche alla sua compagna, che è anche coobbligata /cointestataria del mutuo.

Evidenzio inoltre che il mutuo è in una fase del tutto embrionale, ed inoltre è in regolare ammortamento.

L'immobile veniva acquistato ad un valore pari ad €117.600,00, e su di esso grava un'ipoteca per un mutuo fondiario, della banca Carime, pari ad €105.000,00 (€70.000,00 di capitale oltre spese ed interessi).

Ad oggi il mutuo registra ancora un residuo, in linea capitale, pari ad €65.332,00.

L'immobile è cointestato, quindi l'odierno istante ne è proprietario solo per un valore pari alla metà del valore dell'immobile innanzi detto, di conseguenza la valutazione economica dello stesso sarà pari al 50% dello stesso.

Dall'elaborato peritale, depositato nella procedura esecutiva pendente, il prezzo di acquisto risulta perfeitamente coerente con il prezzo di acquisto.

Il valore indicato come prezzo base d'asta, nella predetta perizia, è pari ad €111.958,39 (all. 18), quindi offerta minima pari ad €83.968,00.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Come già detto l'Intercom, società in liquidazione, sta procedendo con una procedura esecutiva sull'immobile ma, per portare a termine la ridetta procedura esecutiva, deve prima procedere con lo scioglimento della comunione legale, come effettivamente sta procedendo.

Ricordo a tal proposito, infatti, che la comproprietaria dell'immobile, sig.ra Maldera, riceveva atto di citazione ex art. 599 c.p.c., con invito a comparire, ex art. 600 c.p.c. il giorno 17/10/2022.

Per quanto innanzi evidenziato è corretto affermare che in favore di tutti i creditori del sig. Spadavecchia ci sarebbe **una cifra massima pari ad €41.984,00** (nella più rosee delle ipotesi, ovvero nell'ipotesi in cui l'abitazione venisse acquistata dalla comproprietaria, e/o anche nell'ipotesi in cui la sig.ra Maldera non desideri riacquistare la metà dell'immobile stesso ma esso immobile venisse venduto al primo tentativo di asta).

Chiaramente, al fine di valutare la convenienza economica della sottoposta proposta, non bisogna trascurare che sull'immobile grava un'ipoteca di primo grado di un **mutuo fondiario**.

Volendo simulare i compensi spettanti in una alternativa liquidatoria, si evidenzia che in una procedura liquidatoria andranno pagati in prededuzione:

- €6.800,00 quale compenso spettante allo scrivente difensore della parte che ha avviato la procedura del sovraindebitamento, oltre IVA e CPA;
- €5.490,00 quale compenso del gestore nominato dott. Calabrese;
- €5.000,00 almeno quale compenso spettante al liquidatore nonché al delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;

Per un totale spese poste in prededuzione pari ad €16.500,00 su 41.984,00€ ricavabili al primo tentativo di asta.

Residuo solo per il creditore fondiario €24.694,00 su €65.000,00 residui spettanti.

Ricordo, per tuziorismo espositivo, che nessun immobile viene mai acquistato al primo tentativo di asta.



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Tuttavia, dovendo simulare un'asta, al fine di fornire chiare indicazioni sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dal prezzo base di asta già stabilito nella procedura esecutiva pendente, è pari ad €111.958,00, di talché l'offerta minima alla prima asta è pari ad €83.968,00 (acquistato invece ad un valore pari ad €117.600,00), al primo tentativo di asta bisogna considerare i seguenti probabili ricavi:

- **€ 111.958,39** prezzo base;
- **€ 83.968,00** offerta minima.

Ricordo che la quota capitale residua, come da piano di ammortamento allegato, è pari ad €65.332,00.

Secondo tentativo di asta:

- **€ 83.968,00** prezzo base;
- **€ 62.976,00** offerta minima.

Non credo di dover aggiungere altro, ritenendo già dimostrata e verificata, *icto oculi*, l'incapienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del sig. Spadavecchia, quindi la degradazione conseguente di tutti gli altri crediti anche privilegiati.

Per quanto concerne inoltre lo stipendio del sig. Spadavecchia, sempre al fine di valutare l'alternativa liquidatoria, ricordo che egli paga un mantenimento in favore della moglie pari ad €150,00, mantenimento che, detratto alla sua retribuzione, pari ad €800,00, comportano un residuo retributivo pari ad €650,00.

La provvista mensile che l'istante intende mettere a disposizione di codesta procedura, grazie all'apporto di una finanza esterna, è certamente maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che una liquidazione, ai sensi di codesta normativa, termina nel tempo **utile di 3 anni a partire** dall'apertura della liquidazione stessa, ex art. 279 CCII, ed il limite pignorabile per legge, ovvero la provvista mensile che si potrebbe prevedere in una non auspicata liquidazione controllata, ex d.l. 14/2019, sarebbe **pari a zero**, atteso che il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilito per legge nella misura di 1/5 dello stesso (ex art. 545 c.p.c.).



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

È orientamento consolidato inoltre di codesto Tribunale, fissare il limite non pignorabile in €679,00.

Il sig. Spadavecchia, si constata, è già sotto il limite pignorabile, detratte le spese di mantenimento che versa in favore della ex moglie.

Quindi la residua cifra a disposizione dei creditori degli istanti, in una alternativa liquidatoria, sarebbe pertanto pari a zero.

È consequenziale che persino i crediti muniti di privilegio (a parte i compensi dei professionisti impegnati in codesta procedura, che godono di prededuzione persino rispetto al credito fondiario) verrebbero comunque degradati in chirografari per assoluta incapacienza ed, alla fine della procedura liquidatoria, comunque, il sig. Spadavecchia otterrebbe l'esdebitazione di tutti i debiti rimasti impagati ed insoddisfatti dalla non auspicata procedura di liquidazione seppur essi non fossero soddisfatti.

Ritengo per tanto provata la convenienza del sottoposto piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.

La percentuale offerta dall'istante in codesta procedura, in favore di tutti i creditori, senza alcuna distinzione, pari al 10,40% dell'intera debitoria, ritengo possa essere conveniente per gli stessi.

8. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Preliminarmente si specifica che la presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a. assicurare ai creditori chirografari, dandone certezza, una quota pari al 10,40% di rientro del loro credito in considerazione della incapacienza patrimoniale del debitore, una percentuale, *repetita ivant*, comunque maggiore rispetto a quanto i creditori chirografari e muniti di privilegio otterrebbero da una alternativa liquidatoria;



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatifirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

- b. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti a tutti i creditori degli odierni istanti, senza nessuno escludere, assicurando comunque al nucleo familiare un **dignitoso tenore di vita**, nel rispetto delle nostre norme costituzionali;
- c. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge sul sovraindebitamento;
- d. **offrire una seconda chance al debitore sovraindebitato nonostante la responsabilità di alcuni creditori nell'aver concesso un credito a chi non avrebbe mai potuto sostenerlo seconda la sopra esposta simulazione del merito creditizio.**

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i creditori chirografari, la percentuale di soddisfazione non inferiore al 10%, grazie all'apporto di una finanza esterna, ovvero grazie all'impegno assunto dalla compagna del sig. Spadavecchia, sig.ra Maldera Licia

Tanto premesso il piano di ristrutturazione proposto è il seguente.

Il sig. Spadavecchia continuerà a pagare regolarmente, e previa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice Delegato, la sua quota della rata del mutuo fondiario, e pagherà altresì regolarmente la rottamazione già accordata con l'ADR per conto dello Stato.

Grazie invece alla provvista mensile messa a disposizione dal terzo, sig.ra Maldera Lucia, si pagherà in 72 rate i seguenti crediti:

Nel **primo anno** dalla data di omologazione:

- saranno acquisite risorse finanziarie complessive €. **3.000,00** derivanti
 - a. dall'intervento del terzo sovventore nella misura di €. 3.000,00;
- tali risorse saranno destinate:
 - a. al pagamento integrale dei creditori in prededuzione per €. 3.000,00;



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitirani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

Nel **secondo anno** dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento del terzo sovventore pari a € 3.000,00 annui, saranno tutte destinate ai creditori in prededuzione;

Nel **terzo anno** dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento del terzo sovventore pari a € 3.000,00 annui, saranno tutte destinate ai creditori in prededuzione;

Nel **quarto anno** dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento del terzo sovventore pari a € 3.000,00 annui, saranno destinate a saldo dei creditori in prededuzione per € 513,20 e in acconto dei creditori privilegiati per € 2.486,80;

Nel **quinto anno** dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento del terzo sovventore pari a € 3.000,00 annui, saranno destinate a saldo dei creditori privilegiati per € 11,18 e in acconto dei creditori chirografari per € 2.988,82;

Nel **sesto anno** dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento del terzo sovventore pari a € 3.000,00 annui, saranno destinate interamente a saldo dei creditori chirografari.

9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non esistono atti impugnati dai creditori.

In conclusione, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CCII, l'odierno istante, con l'assistenza del sottoscritto avvocato, ha predisposto la Proposta di ristrutturazione del debito ex art. 67 CCII, e con l'ausilio del professionista nominato Dott. Gabriele Calabrese, quale professionista nominato come Gestore e Compositore della Crisi da sovraindebitamento, che ha redatto e sottoscritto la Relazione particolareggiata, di Attestazione sulla Fattibilità del Piano prescritta dall'art. 68, CCII, e per l'effetto

CHIEDE



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

All'Ill.mo Giudice che verrà delegato:

1. di disporre, ex art. 70 CCII, con decreto, la pubblicazione della presente proposta, e che disponga inoltre che ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
2. **Sospendere**, ex art. 70, c.4, CCII, la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Trani, **rubricata al n. RGE 2/2022;**
3. **dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019;**
4. **autorizzare** ex art. 67 CCII, c.5, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo sull'abitazione principale, essendo esso in regolare ammortamento, ed autorizzare inoltre anche il pagamento del saldo e stralcio delle rate accordate con l'ADR, essendo, anche il pagamento di esse, in regolare ammortamento.

Si allega:

1. Relazione particolareggiata;
2. Nomina ODCEC;
3. Autocertificazione stato di famiglia;
4. Contratto di lavoro e buste paga;
5. Cessazione sua partita iva;
6. Sentenza Intercom Spadavecchia 2019 e ricorsi;
7. Atto di citazione sig.ra Maldera Lucia;
8. Estratto conto contributivo;
9. CRIF e CR;
10. Piano ammortamento Credem e pec;
11. Autocertificazioni sulle proprietà mobili ed immobili
12. Fiditalia;
13. Agos;
14. INPS;



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomenabaldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@gmail.com

15. Sentenze di condanna spese primo grado e appello;
16. Busta paga maggio;
17. Accettazione compenso;
18. Elaborato peritale.

Deferenti ossequi.

Trani, 10/10/2022

Avv. Filomena Baldino



BALDINO
FILOMENA
Avvocato
27.10.2022
11:47:25
GMT+00:00

Filomena Baldino

Firmato digitalmente da
CALABRESE GABRIELE
CLBGRL80T27L109V
07-11-2022 17:29 UTC





Procedura n. 42/2022 R.G. V.G.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Spadavecchia Raffaele (C.F. SPDRFL61S23F284J), nato a Molfetta il 23.11.1961, residente a Trani in via Portogallo 10;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 16.2.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 2/2022 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 29 novembre 2022

Il giudice delegato
Giulia Stano

